

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA**

SERVIZIO 3 MULTIFUNZIONALITÀ E DIVERSIFICAZIONE IN AGRICOLTURA - LEADER



MISURA 16 - COOPERAZIONE

SOTTOMISURA 16.6

**Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da
utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

(Parte specifica)

Allegato A al D.D.G. n. 153 del 21 FEB, 2019

lf

Sommario

Premessa.....	3
Riferimenti normativi.....	3
2. Dotazione finanziaria.....	6
3. Obiettivi.....	7
4. Definizioni.....	7
5. Beneficiari.....	7
6. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità.....	8
7. Complementarietà con altri strumenti finanziari europei.....	9
8. Interventi ammissibili.....	10
9. Spese ammissibili.....	10
9.1 Personale.....	11
9.2 Missioni e trasferte.....	11
9.3 Servizi esterni.....	12
9.4 Investimenti immateriali.....	13
9.5 Spese generali relative al progetto di cooperazione.....	13
10. Interventi e spese non ammissibili.....	14
11. Localizzazione.....	15
12. Criteri di selezione e priorità.....	15
13. Intensità di aiuto e massimali di spesa.....	15
14. Impegni e obblighi del beneficiario.....	16
15. Modalità di attivazione e accesso alla misura.....	18
16. Domanda di sostegno.....	18
Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	19
17. Istruttoria delle domande di sostegno.....	20
17.1 Ricevibilità.....	20
17.2 Ammissibilità e valutazione.....	20
17.3 Formulazione delle graduatorie.....	21
18. Tempi di esecuzione del progetto e proroga.....	22
19. Presentazione della domanda di variante.....	22
19.1 Istruttoria della domanda di variante.....	23
20. Domanda di pagamento.....	24
20.1 Domanda di pagamento di Stati di avanzamento lavori (SAL).....	25
20.2 Domanda di pagamento del saldo.....	26
21. Controlli e sanzioni.....	26
22. Trattamento dei dati personali.....	27
23. Informazioni, riferimenti e contatti.....	28

Premessa

La sottomisura 16.6 *Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali* è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24/11/2015, successivamente modificato con decisioni C(2016) 8969 final del 20/12/2016, C(2017) 7946 final del 27/11/2017, C(2018) 615 final del 30/01/2018 e final C(2018) 8342 del 03/12/2018 (versione 5.0) .

Le presenti disposizioni disciplinano unicamente gli aspetti specifici della sottomisura 16.6; pertanto, per quanto non previsto, si rimanda alle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020" emanate dall'Autorità di Gestione, approvate con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i. e consultabili nei siti internet <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/> e <http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato>

1. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul funzionamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/7, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
- Regolamento UE n. 2018/1046 del Parlamento Europeo del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n. 1304/2013,

(UE) n. 1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n. 223/2014 e (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento UE n. 966/2012;

- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2018 e n. 652/2014;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- Decisione della Commissione europea C(2015) 8403 final del 24.11.2015, che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 1.5 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea mettì delibera di Giunta adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016;
- Decisione della Commissione europea C(2016) 8969 final del 20.12.2016, che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 2.1 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 60 del 15/02/2017;
- Decisione della Commissione europea C(2017) 7946 final del 27.11.2017, che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea approvato con Delibera di Giunta n. 2 del 23 gennaio 2018
- Decisione della Commissione europea C(2018) 615 final del 30.1.2018, che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 27 febbraio 2018 (Approvazione versione 4.0 del Programma);
- Decisione della Commissione europea C(2018) 8342 del 03/12/2018, che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 3 gennaio 2019 (Approvazione versione 5.0 del Programma);
- Decisione n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato l'Accordo di Partenariato con lo Stato membro Italia per il periodo 2014-2020 modificato con decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 598 dell'8 febbraio 2018;
- Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative n. 11 - Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Decreto n. 7139 del 01/04/2015 del MiPAAF - Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale;
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, predisposte sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
- Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali 2014/2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- D. Lgs. n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- D.M. del 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome".
- D.M. del 13/10/2016 n. 264 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per la sottomisura 16.6 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è pari a € 2.300.000,00 di spesa pubblica, di cui € 1.391.500,00 di quota FEASR.

3. Obiettivi

L'analisi del territorio regionale ha messo in evidenza, nel campo delle bioenergie, la carenza di aziende specializzate nella raccolta di biomasse e di piattaforme logistiche, la necessità di promuovere forme di investimento e di gestione consortile (altrimenti non economicamente sostenibili a livello di singola azienda, sia per i limitati quantitativi di biomassa derivante da sottoprodotti, sia per l'entità finanziaria dell'investimento richiesto) e di favorire investimenti tra più soggetti.

La sottomisura 16.6 sostiene progetti di cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse, di esclusiva provenienza regionale, da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali.

In particolare, la sottomisura sostiene il lavoro congiunto di almeno tre o più soggetti per l'organizzazione della fornitura di biomassa derivante dalla produzione che ogni soggetto coinvolto comunque realizzerebbe e, in linea con gli orientamenti europei, tende a migliorare la redditività delle aree agricole e forestali attraverso una gestione sostenibile. Infatti, l'uso di scarti e residui agricoli, forestali e del settore agroalimentare per la produzione di energia, oltre ad impattare positivamente sull'ambiente per effetto della riduzione delle emissioni, può contribuire a contrastare l'abbandono delle aree marginali creando nuove fonti di reddito attraverso la diversificazione delle attività e la nascita di nuove imprese.

La sottomisura contribuisce direttamente alla Focus Area 5c "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia".

4. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni attuative, per biomassa si intende, in generale, la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani (cfr. Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009). A titolo esemplificativo, per biomassa si intendono, in linea con quanto stabilito nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13/10/2016 n. 264:

- prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico;
- sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (Reg. CE 1069/2009); sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestali (Reg. CE 1069/2009); sottoprodotti provenienti da attività alimentari e agroindustriali;
- rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali; rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata; rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata; rifiuti di sughero; rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, ottenuti a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione.

5. Beneficiari

I beneficiari ammissibili nell'ambito di questa sottomisura sono imprese agricole, singole o associate, imprese del settore agroalimentare, imprese forestali, enti pubblici ed enti gestori di proprietà collettive che si presentano sotto forma di:

- gruppi di cooperazione, di seguito “GC”, ossia raggruppamenti tra operatori dei settori agricolo, agroalimentare e forestale e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;
- poli o reti di nuova costituzione o già esistenti che intraprendono un nuovo progetto, come stabilito all’art. 35, par. 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013; per “polo” si intende un raggruppamento di almeno due imprese indipendenti – start-up, piccole, medie e grandi imprese – concepito per stimolare l’attività economica promuovendo le interazioni, la condivisione di applicazioni pratiche e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti e alla diffusione delle informazioni tra le imprese del gruppo; il termine “rete” ha una portata più ampia, riferendosi a raggruppamenti di almeno due soggetti che possono intraprendere azioni di carattere più generale, potendo contribuire, ad esempio, ad attivare meccanismi di disseminazione delle risultati del progetto lungo le filiere e di emulazione tra imprenditori.

I partenariati che intendono partecipare al bando della sottomisura 16.6 possono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda di sostegno o devono impegnarsi a costituirsi legalmente in una delle forme giuridiche previste dalla normativa vigente (ad esempio, associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi, contratti di rete), dotate di personalità giuridica, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultino collocati in posizione utile.

6. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

I requisiti e le condizioni di seguito indicate devono essere posseduti da parte dei soggetti richiedenti all’atto della presentazione della domanda di sostegno, pena l’inammissibilità della stessa. In particolare, ciascuna forma di cooperazione deve:

- essere costituita da almeno tre soggetti, che svolgano attività previste nell’ambito della sottomisura 16.6 e che contribuiscano alle priorità della politica di sviluppo rurale;
- assicurare al suo interno la presenza di almeno 1 operatore agricolo, in forma singola o associata;
- in caso di partenariato non ancora costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, sottoscrivere un accordo di partenariato, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto, predisposto sulla base del modello allegato al bando di attuazione della sottomisura 16.6, e degli impegni assunti nel rispetto di cui al paragrafo 13 “Impegni e obblighi del beneficiario” delle presenti disposizioni attuative; il costituendo partenariato deve essere rappresentato da un partner designato come “capofila”, al quale deve essere conferito mandato con rappresentanza per la presentazione della domanda di sostegno e per lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo 13 delle presenti disposizioni attuative, ivi comprese quelle di interfaccia con l’Amministrazione regionale;
- dotarsi di un regolamento interno, che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interesse; nel caso di partenariato non ancora costituito, impegnarsi a dotarsi del predetto regolamento interno entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di

approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in posizione utile;

- presentare un progetto di cooperazione della durata compresa tra i dodici e i ventiquattro mesi finalizzato all'avvio di attività comuni nuove (non sono ammissibili attività comuni già in atto), della durata di 2 anni; il progetto di cooperazione, sulla base del modello allegato al bando, deve riportare i seguenti contenuti minimi:
 - lista dei soggetti partecipanti al partenariato con la relativa ripartizione delle competenze, attività e responsabilità;
 - piano specifico per l'approvvigionamento, la lavorazione e la gestione delle biomasse; tale piano dovrà contenere anche la soluzione tecnica prevista per garantire l'approvvigionamento sostenibile, nonché criteri per l'individuazione dei soggetti fornitori delle biomasse;
 - descrizione puntuale degli obiettivi progettuali;
 - indicazione di eventuali altre misure e/o sottomisure del PSR attivate da uno o più soggetti aderenti al partenariato, che prevedono interventi collegati e funzionali al progetto di cooperazione;
 - illustrazione puntuale dell'intero processo di realizzazione del progetto di cooperazione (convocazione dei partner, definizione delle azioni, ecc.);
 - descrizione dei risultati che si intendono conseguire con le attività di cooperazione e del contributo che il progetto stesso offre alle priorità della politica di sviluppo rurale;
 - cronoprogramma;
 - piano finanziario, articolato per annualità e attività.
- costituire e aggiornare presso una struttura abilitata il fascicolo aziendale del partenariato; in caso di partenariato non ancora costituito, dovrà essere aperto, aggiornato e validato per ogni partner un fascicolo aziendale/anagrafico nel quale risulti documentata la propria consistenza aziendale o, per soggetti diversi dagli agricoltori, la propria posizione anagrafica; il fascicolo deve essere redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare n. 25 del 30/04/2015 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

7. Complementarietà con altri strumenti finanziari europei

Qualora la sottomisura dovesse essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione Europea diversi dal FEASR sullo stesso territorio, la complementarietà e la coerenza fra i Fondi, al fine di evitare ogni sovracompensazione, è assicurata dall'Accordo di Partenariato, che individua in modo puntuale gli obiettivi e i risultati attesi dalle politiche dei diversi Fondi che concorrono al raggiungimento degli obiettivi tematici enunciati nell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

In ogni caso la sottomisura può ricevere il sostegno da uno o più fondi SIE, oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.

Gli interventi proposti dovranno comunque essere coerenti con le linee di complementarietà indicate nel PSR Sicilia 2014-2020, capitolo 14 "Informazioni sulla complementarietà", nel rispetto

di quanto previsto agli artt. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 59 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8. Interventi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- studi di fattibilità volti ad analizzare l'impatto e la ricaduta nella zona interessata degli interventi previsti nel progetto di cooperazione, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti;
- animazione della zona interessata finalizzata al coinvolgimento del maggior numero di soggetti aderenti al partenariato, in particolare di operatori agricoli, e condivisione delle conoscenze tra i soggetti di un determinato territorio finalizzate ad approfondimenti conoscitivi e alla condivisione e definizione di azioni coordinate necessarie per rendere fattibile il progetto collettivo; nel caso di poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
- predisposizione del progetto di cooperazione, nel quale siano dettagliate le singole azioni progettuali, tra le quali quelle volte a garantire l'approvvigionamento sostenibile di biomassa;
- costituzione del partenariato e predisposizione degli atti a ciò necessari (atto costitutivo, statuto, regolamento interno, ecc.); nel caso di poli e reti già esistenti, che intraprendono una nuova attività, saranno ammissibili esclusivamente gli interventi connessi all'attuazione del progetto di cooperazione proposto;
- attività del partenariato (costi di esercizio della cooperazione).

9. Spese ammissibili

Con la presente sottomisura si finanziano esclusivamente i costi della cooperazione, coerenti con gli obiettivi e le finalità proprie della sottomisura, necessari e direttamente legati alla stessa.

I costi ammissibili nell'ambito della sottomisura 16.6 sono i seguenti:

- 1) costo per studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti;
- 2) costo dell'animazione della zona interessata volta a rendere fattibile il progetto collettivo; vi rientrano, ad esempio, le spese di missioni e trasferte direttamente legate all'attività di animazione, spese per l'organizzazione di focus group, seminari, workshop, gruppi di lavoro tematici, materiale informativo, video divulgativi, elaborati tipografici, siti web, ecc.; nel caso di poli, costi connessi all'organizzazione di programmi di formazione, messa in rete dei componenti del partenariato e di reclutamento di nuovi membri;
- 3) spese di costituzione, comprese spese notarili, amministrative e legali, e di predisposizione dei relativi atti (atto costitutivo, statuto, regolamento interno, ecc.);
- 4) costi di esercizio della cooperazione, ossia i costi di gestione derivanti dall'atto della cooperazione e strettamente necessari alla stessa, quali, a titolo esemplificativo:
 - costi di funzionamento del partenariato (ad esempio, coordinamento del gruppo);

- costi del personale dedicato all'attività progettuale (ad esempio, unità lavorative contrattualizzate);
- missioni e trasferte del personale dedicato alle attività progettuali;
- gestione e aggiornamento sito web.

Per la procedura relativa alla selezione del soggetto al quale affidare l'incarico in caso di noleggio delle attrezzature finalizzate allo svolgimento di attività di animazione di cui al superiore punto 2), si rinvia alle disposizioni contenute nel paragrafo 9.5 "Spese generali" delle presenti disposizioni attuative.

Le spese generali sono ammissibili sino al limite massimo del 12% del costo totale del progetto ammesso.

9.1 Personale

All'interno della voce "Personale" sono compresi il personale dipendente a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato, o con rapporto definito da altri istituti contrattuali direttamente impegnato nelle attività.

Le spese del suddetto personale sono ricomprese nelle seguenti categorie:

- stipendi, salari (inclusi gli oneri fiscali e previdenziali) e contratti temporanei per tecnici, dipendenti e collaboratori di aziende agricole o di altri soggetti partner del Gruppo di cooperazione, nonché eventuale altro personale ausiliario, per il tempo impiegato nell'attuazione degli interventi previsti dal Progetto, incluso il corrispettivo economico per l'impegno dell'imprenditore agricolo nella realizzazione delle attività;

Per ciascuna figura professionale coinvolta nel Progetto sarà preso come riferimento il costo effettivo annuo lordo (esclusi IRAP, compensi per lavoro straordinario, assegni familiari, eventuali emolumenti per arretrati e altri elementi mobili della retribuzione), relativamente al tempo effettivamente dedicato al Progetto.

Per la determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione dell'operazione, secondo quanto previsto dall'articolo 68, par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, la tariffa oraria può essere calcolata dividendo il più recente costo lordo annuo del personale per 1.720 ore, valore convenzionale medio che tiene conto di ferie, congedi, ecc..

Tali costi dovranno essere adeguatamente documentati e giustificati dal soggetto interessato.

La retribuzione rendicontabile deve essere supportata dal time-sheet nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dai quali si evincano chiaramente le ore impiegate nel Progetto sul totale delle ore rese da parte del personale.

9.2 Missioni e trasferte

Sono ammesse le spese sostenute per missioni e trasferte solo se strettamente necessarie ed esplicitamente motivate per lo svolgimento delle attività previste dalla sottomisura 16.6 ed esplicitamente preventivate e motivate nel Progetto di cooperazione allegato al bando.

Le spese devono essere improntate a criteri di moderazione e ragionevolezza e devono rispettare comunque i limiti indicati nella Circolare n° 10 del 12/05/2010 dell'Assessorato regionale Bilancio e Tesoro e nella Circolare n° 11 del 07/04/2015 dell'Assessorato regionale dell'Economia della Regione Siciliana.

9.3 Servizi esterni

Questa voce comprende i servizi offerti da terzi, direttamente collegati alla realizzazione di specifiche attività previste.

La categoria di spesa comprende:

- a. collaborazioni e consulenti esterni (compresi contratti di collaborazione occasionale, contratti d'opera);
- b. servizi esterni per la realizzazione di materiale informativo, pubblicazioni, diffusione dei risultati del progetto, organizzazione di seminari, convegni;
- c. noleggio di impianti, macchinari, attrezzature;
- d. spese di viaggio e soggiorno di esperti esterni, relatori.

Le spese per collaboratori e consulenti esterni (punto elenco a.), la cui competenza professionale deve essere desumibile dal curriculum vitae, fanno riferimento a prestazioni a carattere tecnico e/o scientifico rese da professionisti (persone fisiche) o da qualificati soggetti con personalità giuridica, privati o pubblici.

Per valutare la congruità dei costi relativi ad incarichi professionali inerenti alle attività di animazione, informazione e formazione, si deve fare riferimento, qualora pertinenti, ai parametri indicati nelle disposizioni attuative specifiche della sottomisura 1.1 del PSR Sicilia 2014-2020 o, in via residuale, alle circolari 41/2003 del 05/12/2003 e alla circolare 2/2009 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per incarichi professionali inerenti alle attività di animazione, informazione e formazione. Qualora non sia possibile riferirsi ai documenti sopra citati, è possibile fare riferimento alle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate da altre Amministrazioni Regionali e delle Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione Europea.

Per le spese relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, quali dottori commercialisti, esperti contabili e professionisti dell'area tecnica, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, e s.m.i.. Con specifico riguardo alle professioni legali si applicherà quanto specificatamente previsto dal D.M. n. 55 del 10/03/2014. L'affidamento degli incarichi professionali dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale da presentare in fase di saldo e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione. La parcella relativa all'incarico ricevuto dal professionista e/o consulente dovrà riportare la descrizione analitica delle singole voci, distinte anche per tipologia di prestazione offerta, con la puntuale indicazione del numero di ore impiegate e del relativo costo orario. Inoltre, la parcella dovrà fare esplicito riferimento al D.M. n. 140 del 20/07/2012 o al D.M. n. 55 del 10/03/2014, riportando la dicitura *"la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 140 del 20/07/2012"* oppure *"la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10/03/2014"*.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il richiedente deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.

Per le tipologie di spese di cui al punto elenco b., è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore del servizio (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, modalità di esecuzione del piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

A completamento di quanto sopra, si rimanda a quanto previsto dalle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale, paragrafo 6.

9.4 Investimenti immateriali

Con particolare riguardo agli investimenti immateriali (acquisto di licenze e software connessi alla gestione di processi di lavoro comune, ecc.) è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore del servizio (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, modalità di esecuzione del piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

Per quanto non previsto, si rimanda alle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale, paragrafo 6.

9.5 Spese generali relative al progetto di cooperazione

Le spese generali sono ammissibili solo se direttamente collegate all'intervento finanziato e necessarie per la sua attuazione, effettivamente sostenute e certificate sulla base di documenti che permettano l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione all'intervento finanziato con la sottomisura. Sono ammissibili le seguenti spese generali relative al progetto di cooperazione:

- costi per la predisposizione del progetto, inclusi gli studi di fattibilità, sostenuti entro i 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno; i costi relativi agli studi di fattibilità sono ammissibili nel limite massimo del 3% del totale dell'importo del progetto collettivo ammesso a finanziamento;
- spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle e spese notarili per la costituzione del partenariato;
- spese per materiale di consumo, ossia per materiali che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per lo svolgimento dell'attività di cooperazione e strettamente necessarie alla stessa, comprendenti ad esempio i materiali di cancelleria;

- spese amministrative, ivi comprese quelle per la tenuta di un conto corrente appositamente aperto e dedicato al progetto di cooperazione;
- canone di locazione della struttura, sino al limite massimo del 5% dell'importo totale ammesso a finanziamento;
- utenze (ad esempio, telefoniche, elettriche) strettamente necessarie per l'esercizio della cooperazione;
- costi per utilizzo di arredi e attrezzature d'ufficio strettamente necessarie per l'esercizio della cooperazione; in particolare per noleggio e/o quota di ammortamento proporzionali alla durata del progetto, sino al limite massimo del 3% dell'importo totale ammesso a finanziamento e nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del 29/10/1974 e dal D.M. del 31/12/1988;
- spese per azioni di informazione e comunicazione, da realizzare in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, come modificato dal Reg. (UE) n. 669/2016.

Per i noleggi delle attrezzature e per l'acquisizione dei materiali di consumo, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile al sostegno, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico-economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. I preventivi, oltre a descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche del materiale o servizio, devono riportare almeno il prezzo di listino, l'eventuale prezzo scontato, la modalità di pagamento, i tempi di consegna e il periodo di validità del preventivo.

Le suddette spese generali non possono superare la soglia del 12% del costo totale del progetto di cooperazione ammesso a finanziamento e saranno riconosciute solo se debitamente rendicontate ed eseguite con modalità di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità finanziaria.

10. Interventi e spese non ammissibili

Non sono ammissibili al sostegno:

- spese riguardanti l'ordinaria attività svolta dai beneficiari;
- spese sostenute da un gruppo preesistente che intende continuare un progetto già in essere;
- spese sostenute e/o quietanzate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- le spese di cui all'art. 69 comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013, tra cui l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA;
- il rimborso dell'IRAP, in relazione al costo del personale;
- le spese di cui all'art. 45, comma 3, del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- i costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali che derivano direttamente dalle attività progettuali, quali ad esempio quelli connessi all'acquisto o alla realizzazione di macchinari o impianti (caldaie, biotrituratori, impianti di trasformazione delle biomasse in energia), alla realizzazione di prototipi, adeguamento e ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento degli interventi previsti; i costi diretti del progetto potranno essere coperti con le risorse finanziarie delle corrispondenti misure e/o sottomisure del PSR Sicilia 2014-2020, nel

rispetto delle aliquote di finanziamento ivi previste, o con altri fondi dell'Unione Europea diversi dal FEASR.

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, si rinvia alle previsioni contenute nel Regolamento (UE) n. 1305/2013 e nelle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.

11. Localizzazione

Nell'ambito della sottomisura 16.6 del PSR Sicilia 2014/2020 sono finanziabili interventi di cooperazione realizzati nell'intero territorio regionale.

12. Criteri di selezione e priorità

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, rielaborati e/o integrati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014/2020, consultabili nel sito www.psr Sicilia.it e vigenti alla data di pubblicazione del bando. Per ogni criterio di selezione vengono indicati la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione richiesta per la dimostrazione del possesso dei requisiti all'atto di presentazione della domanda di sostegno.

Per la predisposizione della graduatoria regionale delle istanze ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali. L'inserimento della domanda di sostegno nella graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento è subordinato al conseguimento di un punteggio minimo.

Ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito, il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione riportante le priorità, i criteri e i relativi punteggi, facente parte della domanda di sostegno; l'assenza della suddetta scheda o l'incompleta compilazione comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato.

Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano determinare una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

13. Intensità di aiuto e massimali di spesa

Il sostegno di cui alla presente sottomisura è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a rimborso delle spese ammesse ed effettivamente sostenute.

L'intensità del sostegno è pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione, sino ad un importo massimo di spesa ammessa di euro 100.000,00 comprensivo di IVA, per beneficiario, in caso di progetto di durata biennale; qualora il progetto abbia la durata di un anno l'importo massimo di spesa ammessa per beneficiario non potrà essere superiore ad euro 50.000,00 comprensivo di IVA.

I regimi di aiuto saranno attuati in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

L'importo complessivo dell'aiuto pubblico concesso ad una medesima impresa unica non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. La Commissione Europea ha infatti introdotto e specificato il concetto di "impresa unica" così come definita all'art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013: nel calcolo del plafond "de minimis" deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa. Gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri Regolamenti (UE) "de minimis" n. 1408/2013 e n. 717/2014 a condizione che non superino il massimale di 200.000,00 mila euro per impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari.

Nell'ambito della sottomisura, sebbene la rendicontazione delle spese debba essere effettuata a cura del soggetto capofila, l'aiuto "de minimis" viene concesso e attribuito al singolo partner che sostiene la spesa e relativamente alle spese di carattere generale, verrà suddiviso in base al numero dei componenti del partenariato stesso; per tale ragione, i singoli partner sono tenuti a presentare la dichiarazione de minimis, secondo lo schema predisposto dall'Amministrazione allegato al Bando.

Considerato che i beneficiari operano anche in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (settore della produzione primaria di prodotti agricoli), ai sensi dell'art. 1 par. 2 dello stesso regolamento, andrà garantito che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regime, tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, prevedendo in tal senso apposita dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario.

14. Impegni e obblighi del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario si impegna, in caso di ammissibilità a finanziamento, pena la decadenza o la parziale esclusione dal beneficio concesso, a rispettare gli impegni di carattere generale previsti dalle pertinenti norme comunitarie, nazionali e regionali e quelli di seguito riportati:

- mantenere le condizioni di ammissibilità per l'intera durata del progetto di cooperazione, pena la revoca del finanziamento;
- mantenere i requisiti che hanno determinato l'attribuzione del punteggio di selezione per l'intera durata dell'impegno;
- qualora necessario, presentare una variante che non determini comunque una diminuzione del punteggio attribuito tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- attuare gli interventi approvati nel rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità, nonché di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile (art. 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- conservare presso la sede del soggetto capofila/partenariato la documentazione probatoria relativa allo svolgimento delle attività di animazione territoriale (registri presenze, verbali e/o relazioni degli incontri con i possibili partner, eventuali note di ordine, preventivi, corrispondenza, ecc.) almeno fino a 5 anni dopo il pagamento del saldo;

- esibire, su richiesta dell'Amministrazione, la documentazione in originale attestante le dichiarazioni rese dal legale rappresentante del partenariato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- garantire la presenza dell'emblema dell'Unione e il riferimento al sostegno del FEASR in tutti i materiali utilizzati per le azioni di animazione, oltre che della Regione Siciliana e della sottomisura 16.6 del PSR Sicilia 2014-2020;
- aprire e mantenere un conto corrente bancario dedicato al progetto finanziato nell'ambito della sottomisura 16.6 del PSR Sicilia 2014-2020, intestato al legale rappresentante del partenariato, nel rispetto di quanto previsto in merito nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020" emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016, e s.m.i.;
- costituirsi in una delle forme giuridiche previste al paragrafo 4 delle presenti disposizioni attuative, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risulti collocato in posizione utile;
- assicurare al suo interno la presenza di almeno tre soggetti di cui un'impresa agricola per l'intera durata del progetto di cooperazione;
- avviare le attività progettuali entro tre mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del sostegno, dandone comunicazione all'Amministrazione.

In caso di ammissibilità al sostegno, il legale rappresentante del partenariato:

- è formalmente il beneficiario del finanziamento, in quanto opera in rappresentanza del partenariato;
- è il referente del progetto di cooperazione per quanto riguarda tutti i rapporti con l'Amministrazione, anche in nome e per conto degli altri partner;
- cura i rapporti e le comunicazioni con i partner del gruppo di cooperazione, che è tenuto ad informare in merito alle comunicazioni intercorse con l'Amministrazione;
- garantisce il coordinamento complessivo delle attività progettuali, assicurando che ciascun partner concorra, per la parte di propria competenza, alla realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione, garantendo altresì l'interazione e il confronto continuo fra gli stessi partner per l'intera durata del progetto;
- è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di cooperazione;
- è tenuto a realizzare tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'efficace realizzazione del progetto di cooperazione, anche in riferimento al mantenimento dei requisiti di accesso;
- è tenuto a garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;
- è tenuto eventualmente a modificare le attività progettuali secondo le indicazioni dell'Amministrazione.

Ogni soggetto può presentare in veste di capofila soltanto una domanda di contributo nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative; può altresì partecipare ad altri progetti in qualità di partner.

15. Modalità di attivazione e accesso alla misura

La sottomisura 16.6, in conformità a quanto previsto nelle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali, Allegato A al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016, del PSR Sicilia 2014/2020 e s.m.i., è attivata tramite procedura valutativa che si svolgerà in un'unica fase di presentazione delle domande di sostegno.

I termini di presentazione delle domande di sostegno sono stabiliti nei bandi che saranno pubblicati nei siti istituzionali dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e del PSR Sicilia 2014/2020 (<http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/bandi-e-avvisi/>).

Le singole domande di sostegno, superate le fasi di ricevibilità e ammissibilità, saranno valutate e selezionate attraverso l'applicazione dei criteri di selezione ratificati dal Comitato di Sorveglianza e riportati nel relativo bando pubblico.

16. Domanda di sostegno

Prima della presentazione della domanda di sostegno, nel rispetto di quanto previsto nel D.P.R. n. 503/1999, il legale rappresentante del partenariato deve costituire e aggiornare, presso una struttura abilitata, un fascicolo aziendale del partenariato riportante la posizione anagrafica e la consistenza aziendale. Qualora il partenariato non sia ancora costituito, dovrà essere presentato per ciascun partner il fascicolo aziendale/anagrafico, aggiornato e validato, nel quale risulti documentata la consistenza aziendale o, per soggetti diversi dagli agricoltori, la posizione anagrafica.

Successivamente, il legale rappresentante deve presentare la domanda di sostegno tramite il portale SIAN, utilizzando il modello predisposto dall'amministrazione regionale di concerto con l'Organismo Pagatore. La domanda di sostegno deve essere imputata informaticamente a: Regione Siciliana - Dipartimento regionale Agricoltura - Servizio Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio. La sottoscrizione del modello di domanda, con firma digitale e sul cartaceo con firma autenticata nei modi di legge, esplicita la volontà del richiedente di accedere ai regimi di sostegno attivati con la sottomisura.

La domanda di sostegno, nel rispetto di quanto previsto nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020", deve:

- fare riferimento ad un'unica procedura di selezione e ad un unico soggetto;
- essere formulata in modo organico e funzionale, ed essere completa della documentazione richiesta dal bando e dalle presenti disposizioni attuative, pena la non ricevibilità della domanda stessa; la documentazione allegata deve essere valida dal punto di vista amministrativo, tecnico, economico e finanziario;
- riportare l'ammontare dell'importo richiesto dal potenziale beneficiario, che non può subire successivamente modifiche in aumento;
- fare riferimento ad un progetto per il quale il legale rappresentante del partenariato, o il soggetto capofila in caso di partenariato non ancora costituito, non abbia già ricevuto in passato contributi tramite PSR o ai sensi di altre norme regionali, statali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda nell'ambito della sottomisura 16.6.

La stampa definitiva della domanda di sostegno, rilasciata informaticamente dal portale SIAN entro la data di scadenza del bando, debitamente firmata dal legale rappresentante del partenariato o dal capofila del partenariato non ancora costituito, deve essere presentata, completa degli allegati, in originale e in copia, entro le ore 13:00 del decimo giorno successivo alla data di rilascio informatico, presso la sede della Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'Agricoltura – Servizio Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio. Nella parte esterna della busta, o plico, devono essere riportati gli estremi del soggetto richiedente e la seguente dicitura: *PSR Sicilia 2014-2020 – Domanda di sostegno a valere sulla sottomisura 16.6 “Sostegno alla cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali” – NON APRIRE.*

La domanda cartacea, insieme a tutti gli allegati, deve essere presentata entro i termini stabiliti dal bando a mezzo di raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata o con pacco postale con avviso di ricevimento o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale e che sono abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Le domande di sostegno cartacee presentate oltre i termini previsti verranno ritenute irricevibili e l'ufficio competente darà apposita comunicazione al beneficiario interessato. Con le stesse modalità verranno trattate le richieste presentate in data antecedente all'apertura del bando, quelle compilate con modalità diverse da quelle indicate tramite il sistema SIAN e quelle compilate in modo incompleto e/o mancanti della documentazione richiesta.

16.1. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Alla stampa della domanda di sostegno rilasciata informaticamente dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del partenariato o dal capofila del partenariato non ancora costituito, da trasmettere in originale e in copia, deve essere allegata la documentazione di seguito elencata in duplice copia, sostituibile, nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, dall'autocertificazione contenente tutti gli elementi necessari, pena l'inammissibilità:

- documento di riconoscimento del legale rappresentante del partenariato, o del capofila;
- elenco dei documenti allegati alla domanda;
- documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi dei criteri di selezione;
- patto d'integrità sottoscritto dal beneficiario;
- progetto di cooperazione, redatto secondo il modello allegato al bando, che riporti almeno gli elementi indicati nel paragrafo 5 “Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità” delle presenti disposizioni attuative;
- dichiarazione di impegno a contrattualizzare unità lavorative annue a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla data di avvio del progetto, qualora il partenariato si sia autoattribuito un punteggio relativo al criterio di selezione “aumento dell'occupazione” nella scheda di autoattribuzione del punteggio (Allegato 5 al bando);
- in caso di costituendo partenariato:
 - fascicolo anagrafico e/o aziendale, aggiornato e validato, di tutti i componenti del partenaria-



to;

- accordo di partenariato, contenente un mandato con rappresentanza, con il quale i partner individuano e designano, tra loro, un soggetto capofila; il mandato deve avere i contenuti minimi indicati nel paragrafo 13 “Impegni e obblighi del beneficiario” delle presenti disposizioni attuative;
 - dichiarazione di impegno a costituirsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in posizione utile;
 - bozza di regolamento interno, che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interesse;
- in caso di partenariato già costituito:
- fascicolo aziendale, aggiornato e validato, del partenariato;
 - atto costitutivo, statuto e regolamento interno dai quali si evincano chiaramente competenze e responsabilità di ogni partner dell’aggregazione (coerentemente con quanto indicato nel paragrafo 13 “Impegni e obblighi del beneficiario” delle presenti disposizioni attuative);
 - dichiarazione di impegno resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante le dichiarazioni di cui al paragrafo 13 “Impegni e obblighi del beneficiario” delle presenti disposizioni attuative.

17. Istruttoria delle domande di sostegno

Le attività amministrative relative all’istruttoria delle domande di sostegno (ricevibilità, ammissibilità, valutazione e concessione del sostegno) saranno eseguite secondo le indicazioni stabilite nelle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali” relative al PSR Sicilia 2014/2020.

Nei paragrafi seguenti si riportano gli aspetti principali.

17.1 Ricevibilità

La fase della ricevibilità consiste nella verifica:

- dei tempi di presentazione della domanda;
- della sottoscrizione della domanda nelle modalità previste nel bando;
- della presenza e completezza della documentazione richiesta.

17.2 Ammissibilità e valutazione

In questa fase sarà garantito il controllo del rispetto dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di valutazione, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM e presenti nel bando, nelle disposizioni attuative e in eventuali aggiornamenti del sistema di verificabilità e controllabilità.

Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedono i requisiti di ammissibilità.

Nella fase di valutazione dovrà essere confermato, o meno, il punteggio derivato dall'autovalutazione del beneficiario in fase di compilazione della domanda, a partire dai criteri di selezione che lo stesso ha dichiarato di rispettare in fase di compilazione.

Il soggetto incaricato dell'ammissibilità e della valutazione è costituito da una commissione, nominata dall'Ispettore dell'Agricoltura competente per territorio.

L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente, comporterà la non ammissibilità e la conseguente archiviazione della domanda.

Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di sostegno, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione del sostegno, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, può determinare la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

Saranno ritenute ammissibili al sostegno le domande per le quali l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con esito favorevole e che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto; di queste, saranno ammesse al sostegno le domande collocate in posizione utile, fino ad esaurimento delle risorse pubbliche stabilite nel bando.

17.3 Formulazione delle graduatorie

Ciascun Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio formulerà un elenco provinciale provvisorio. La graduatoria regionale provvisoria delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, e gli elenchi delle istanze escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvata con provvedimento del Dirigente Generale, sarà pubblicata con valore legale nel sito <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/> e verrà affissa per 30 giorni all'albo regionale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nonché presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico della sede centrale e/o delle sedi periferiche dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, al fine di consentire la presentazione di eventuali memorie difensive.

La pubblicazione nei suddetti siti istituzionali della graduatoria provvisoria e degli elenchi provvisori assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito e dell'avvio dell'eventuale procedimento di esclusione. Tutti gli interessati, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria e degli elenchi provvisori, potranno presentare apposita memoria per il riesame del punteggio attribuito e/o la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità all'ufficio preposto alla fase di istruttoria dell'ammissibilità e della valutazione.

I Servizi IA preposti alla suddetta fase istruttoria, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie e compatibilmente con il numero delle istanze e con i tempi necessari per l'eventuale riesame e valutazione, comunicheranno al Servizio 3 gli esiti del riesame dei punteggi e/o di verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

Successivamente, il Servizio 3 provvederà all'elaborazione della graduatoria definitiva e degli elenchi definitivi formulati su base regionale per l'approvazione da parte dell'Autorità di Gestione e la successiva pubblicazione nella GURS e nel sito ufficiale dell'Assessorato regionale

dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. L'inserimento nell'elenco definitivo delle domande ammissibili a finanziamento non comporta per i beneficiari un automatico diritto allo stesso; nel rispetto di quanto riportato nel precedente paragrafo 15.2.b, i decreti di finanziamento dei singoli progetti saranno emanati sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista dal bando.

La pubblicazione della graduatoria e degli elenchi definitivi nella GURS assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito e dell'avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili. La pubblicazione del decreto di archiviazione delle istanze escluse e/o non ricevibili nella GURS e nel sito ufficiale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea assolve all'obbligo di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione.

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni, si rinvia alle indicazioni contenute nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020".

18. Tempi di esecuzione del progetto e proroga

Il progetto di esercizio della cooperazione deve avere una durata compresa tra i 12 mesi e i 24 mesi; le attività progettuali devono essere avviate entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

Per motivi eccezionali può essere concessa una sola proroga, fino ad un massimo di 6 mesi, su richiesta motivata sottoscritta dal legale rappresentante del partenariato, presentata all'Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'Agricoltura - Servizio Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio, almeno un mese prima della scadenza del termine stabilito per la conclusione del progetto. Alla richiesta, adeguatamente motivata in merito alla necessità della proroga, deve essere allegata una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del progetto.

19. Presentazione della domanda di variante

Il progetto originario può subire delle variazioni nel tempo, a condizione che le stesse non comportino modifiche tali da incidere sugli elementi che hanno reso l'iniziativa finanziabile. Le variazioni devono dipendere da esigenze obiettive, derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della presentazione del progetto.

Viene considerata variante anche l'eventuale cambiamento della composizione del partenariato dipendente dalla rinuncia di un soggetto partner, formalizzata durante lo svolgimento del progetto, alla partecipazione al partenariato per motivazioni eccezionali o per causa di forza maggiore (cfr. paragrafo 5.9.1 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020), o anche dalla sua sostituzione. In ogni caso, il partenariato deve assicurare la realizzazione delle attività in capo al partner uscente.

È possibile presentare una sola domanda di variante al progetto e una sola domanda di variante per il cambiamento della composizione del partenariato.

La domanda di variante deve essere presentata preliminarmente sul SIAN e deve contenere:

➤ in caso di variante al progetto:

- relazione con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- documentazione di cui al paragrafo 16.1 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- quadro economico di confronto tra il progetto inizialmente approvato e quello proposto a seguito della variante, firmato dal legale rappresentante del partenariato;

➤ in caso di modifica di un partner:

- richiesta di autorizzazione alla sostituzione del partner, adeguatamente motivata;
- documentazione comprovante il possesso in capo al subentrante dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- dichiarazione di impegno del subentrante a mantenere tutti gli impegni assunti dal partner uscente.

La stampa cartacea della domanda caricata sul SIAN, corredata della documentazione sopra riportata, deve essere inoltrata entro 10 giorni all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'Agricoltura - Servizio Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio, per consentire l'avvio dell'istruttoria.

19.1 Istruttoria della domanda di variante

La domanda di variante deve essere istruita anche al fine di determinare la spesa ammissibile e il contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità del progetto inizialmente approvato;
- non vengano alterate le condizioni relative all'ammissibilità del progetto, sia per quanto riguarda la compagine del partenariato, sia per quanto riguarda le caratteristiche delle attività progettuali;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente) e non comporti una variazione dell'importo ammesso a finanziamento superiore al 30%;
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario;
- nel caso di subentro, il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- nel caso di subentro, il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal partner uscente.

Sulla base degli esiti dell'istruttoria, l'Amministrazione provvederà all'adozione del provvedimento di autorizzazione o alla comunicazione all'interessato del diniego all'autorizzazione. In caso di

mancata autorizzazione alla variante, ai fini della rendicontazione delle spese rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

Le spese relative ad attività progettuali oggetto di variante sono ammissibili, in caso di autorizzazione, a far data dalla presentazione della domanda di variante sul SIAN.

Nel caso di variazioni della compagine partenariale, il legale rappresentante della stessa deve trasmettere l'atto di costituzione sottoscritto dal nuovo partenariato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'autorizzazione alla modifica del partner.

20. Domanda di pagamento

L'erogazione del sostegno avverrà in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti, comprovati dalla necessaria documentazione amministrativa e contabile. Non sarà concessa anticipazione.

Il beneficiario deve presentare le domande di pagamento tramite il portale SIAN. Le domande possono essere formulate esclusivamente sugli appositi modelli messi a punto dall'Organismo Pagatore AGEA e devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica prevista. Il sistema non consente il rilascio di domande incomplete e/o riportanti anomalie bloccanti.

Le domande di pagamento devono essere imputate informaticamente a: Regione Siciliana - Dipartimento regionale Agricoltura – Servizio Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio.

La stampa cartacea delle domande presentate sul SIAN, unitamente agli allegati richiesti, deve essere trasmessa entro 10 giorni, in originale e in copia, all'Assessorato regionale agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea – Dipartimento regionale dell'Agricoltura – Servizio Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio.

Nella parte esterna della busta o plico contenente la stampa della domanda di pagamento presentata sul SIAN, completa della documentazione prevista, dovranno essere riportati gli estremi del soggetto richiedente e la seguente dicitura: "PSR Sicilia 2014-2020 – Domanda di pagamento a valere sulla sottomisura 16.6 Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e *di energia* e nei processi industriali".

Il mancato rispetto dei termini suddetti comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca del sostegno.

Le domande possono essere spedite a mezzo raccomandata o corriere o presentate a mano. Nel caso di domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata o con pacco postale con avviso di ricevimento, o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale, abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Le domande consegnate a mano o tramite corriere potranno essere accettate entro le ore 13:00 del decimo giorno successivo all'inoltro telematico; farà fede, a tal fine, la data apposta sulla ricevuta rilasciata dall'Ufficio accettazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Servizio Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni attuative in relazione alle procedure relative alla presentazione delle domande di pagamento, e della documentazione da allegare alle stesse, si rinvia alle previsioni delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure



di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014-2020" emanate dall'Autorità di Gestione e consultabili nel sito: www.psr Sicilia.it.

20.1 Domanda di pagamento di Stati di avanzamento lavori (SAL)

Il legale rappresentante del partenariato può richiedere l'erogazione di SAL in corso d'opera per attività parzialmente eseguite. L'erogazione di SAL viene effettuata previa presentazione della seguente documentazione:

- relazione sull'attività svolta con riferimento ai documenti di spesa per i quali si chiede il sostegno;
- copia dei contratti del personale dedicato all'attività progettuale; nei contratti dovranno essere indicati la qualifica, l'oggetto, la durata dell'incarico e l'impegno economico; per ciascun soggetto devono essere riportate, in apposito timesheet, le ore uomo che lo stesso ha dedicato al progetto;
- copia dei contratti degli incarichi professionali.
- relazioni sulle attività svolte dal personale dedicato all'attività progettuale;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- fatture quietanzate, nonché documentazione (bonifici, estratti conto) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; le fatture quietanzate devono essere presentate in originale;
- cronoprogramma attestante le date e i luoghi di svolgimento delle attività previste nel progetto di esercizio della cooperazione, vidimato dal legale rappresentante del partenariato;
- locandine, comunicati stampa e web, relazioni, registri presenze per le spese relative alle attività di animazione, elenco dei partecipanti, documentazione fotografica, ecc.;
- relazioni, elaborati e studi.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario.

Possono essere presentate una o più domande di SAL, fermo restando che l'acconto erogato a fronte delle richieste di pagamento non può superare il 90% del contributo concesso.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento sarà effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e della congruità delle spese dichiarate in riferimento allo stato di avanzamento delle attività realizzate.

L'Ufficio istruttore, in fase di verifica amministrativa, annulla tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa con il timbro "Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Sicilia 2014-2020 Sottomisura 16.6", trattenendo copia conforme all'originale.

I controlli amministrativi comprendono procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o comunitari o periodi di programmazione precedenti.

L'Amministrazione erogherà stati di avanzamento in funzione della completezza delle azioni rendicontate e stabilite dal bando. L'Amministrazione si riserva di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nelle presenti disposizioni attuative specifiche, si rimanda a quanto indicato nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014-2020".

20.2 Domanda di pagamento del saldo

È prevista la presentazione di una domanda di pagamento del saldo, sul portale SIAN, entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività, comprese eventuali proroghe.

I giustificativi di spesa e le fatture, per essere ammissibili al pagamento, devono essere emessi entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori e i relativi pagamenti devono essere completati entro il termine previsto dei 60 giorni per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul SIAN. Completate le operazioni telematiche e di pagamento, la domanda cartacea deve essere trasmessa al Servizio Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio entro i successivi 10 giorni.

Il pagamento del saldo può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente; pertanto, alla domanda cartacea dovrà essere allegata la stessa documentazione richiesta per il SAL, unitamente a quella di seguito elencata:

- rendicontazione contabile e copia dei documenti che comprovino i pagamenti: fatture quietanzate, documentazione fiscale regolare, nonché documentazione (bonifici, estratti conto) dalla quale risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; le fatture quietanzate devono essere presentate in originale;
- relazione aggiornata sulle attività del personale dedicato all'attività progettuale, ed eventuali ulteriori contratti;
- relazioni, elaborati e studi realizzati nell'ambito delle attività progettuali previste.

L'ufficio istruttore competente provvederà a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposita check-list che riporti, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento. Detto ufficio provvederà, inoltre, ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate e/o con le forniture di materiali e servizi. Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione. A conclusione dell'iter amministrativo e di controllo di ciascuna domanda di pagamento, l'ufficio competente invierà i risultati dell'istruttoria al Servizio 3 per gli adempimenti relativi all'autorizzazione al pagamento.

Il pagamento del saldo potrà essere effettuato soltanto quando il progetto sarà completato e i risultati relativi al modello tecnico/organizzativo utilizzato per la cooperazione saranno stati divulgati.

21. Controlli e sanzioni

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti sullo stato di realizzazione di quanto previsto dalla sottomisura anche in corso d'opera, per verificare l'andamento delle stesse

secondo il cronoprogramma di massima previsto, le eventuali comunicazioni preventive di svolgimento degli eventi pervenute all'amministrazione e le spese effettivamente sostenute ai fini della rendicontazione.

In caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si procederà alla riduzione o alla esclusione dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e del Regolamento (UE) n. 1242/2017, per ogni infrazione si applica una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per la misura o la sottomisura a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata.

Relativamente alle procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché alle modalità di calcolo per l'applicazione delle sanzioni, relative alle infrazioni commesse per il mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, nelle more dell'adozione di apposito provvedimento che disciplina le griglie da applicare alla sottomisura, si applicano le norme comunitarie e quanto disposto con il D.M. 18 gennaio 2018 "Disciplina del regolamento di condizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale pubblicato sulla GURI n. 80 del 6 aprile 2018.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si fa riferimento al PSR Sicilia 2014-2020, alle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020" emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016, e s.m.i., e consultabili nel sito: <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020>, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Le presenti Disposizioni attuative - approvate con decreto dell'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020 - saranno pubblicate, con valore legale di avvenuta pubblicazione, nel sito ufficiale dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea ed entreranno in vigore a partire dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sarà pubblicato un avviso per estratto con il quale si informa dell'avvenuta pubblicazione del sopra citato sito assessoriale delle presenti Disposizioni attuative - parte specifica.

22. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

La Regione Siciliana, i soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, tratteranno i dati con modalità manuale e/o informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti dalla legge e normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò



legittimate.

23. Informazioni, riferimenti e contatti

Per informazioni rivolgersi a: Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento regionale dell'agricoltura – Servizio 3 “Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura – LEADER”, Viale Regione Siciliana n. 2771 - 90145
agri.serviziolider@regione.sicilia.it.



Il Dirigente Generale
(Carmelo Frittitta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carmelo Frittitta".

A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.